



CITTA' DI VERBANIA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/02/2015

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento disciplina i casi nei quali l'Amministrazione può sostenere spese di rappresentanza, le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle stesse e indica i soggetti autorizzati a effettuare tali spese.

Art. 2 Definizione di Spesa di Rappresentanza

Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione e di immagine, connesse al ruolo istituzionale dell'Ente ed a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze o scambi di ospitalità ricevute in proposito.

Art. 3 Eventi per i quali è ammissibile il ricorso a spese di rappresentanza dell'Ente

Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare, e seguire la propria attività istituzionale, il Comune assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazioni e da doveri di ospitalità, specie in occasione di:

- visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, anche in occasione di gemellaggi;
- manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti fra gli organizzatori
- Inaugurazioni di opere pubbliche, restauro monumenti, inaugurazione parchi (spese per allestimenti compresi di affitto locali, montaggio palchi, impianti audio video, stampa di manifesti o volantini, rinfreschi, etc.);
- cerimonie e ricorrenze (compleanno centenari, dipendenti collocati in quiescenza, onoranze funebri di persone rappresentative per la città – invio telegrammi e/o pubblicazioni necrologi - benemerenze, acquisto targhe commemorative)
- omaggi floreali e altri doni in ricordo o in favore delle Autorità

Art. 4 Soggetti autorizzati ad effettuare Spese di Rappresentanza dell'Ente

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessori unicamente nell'ambito delle rispettive competenze
- Presidente del Consiglio Comunale, con riferimento alle attività ed iniziative guardanti la rappresentatività del Consiglio Comunale;
- Delegati a rappresentare il Sindaco (previa autorizzazione).

L'istruttoria degli atti di spesa verrà effettuata dall'Ufficio di Staff del Sindaco e la sottoscrizione dell'impegno verrà effettuato dal Dirigente del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari.

Gli uffici interessati segnaleranno agli Istruttori le necessità e gli Istruttori, a loro volta, verificheranno la compatibilità delle spese rispetto al presente regolamento.

Art. 5 Specificazione delle Spese di Rappresentanza

Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell'Amministrazione, ovvero per garantire:

a) ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche o di personalità di rilievo negli stessi settori;

b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, bibite, ecc.) e colazioni di lavoro, giustificate con motivazioni di interesse pubblico a ospiti ricevuti dai soggetti indicati

al precedente art. 4, a persone o Autorità di cui alla precedente lettera a);

c) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;

d) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, servizi fotografici e di stampa in occasione di cerimonie, inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente o da esso patrocinate, alle quali partecipino personalità o Autorità estranee all'Ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;

e) onoranze commemorative ai caduti in occasione di determinate ricorrenze;

f) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc. ...) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità o in occasione di rapporti ufficiali tra organi del comune ed organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;

g) organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative similari, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale esito di dette iniziative;

h) donativi-ricordo (pergamena, bandierina, omaggi floreali, ecc.) per i pensionamenti dei dipendenti, per i centenari, per gli sposi uniti in matrimonio civile, per i nuovi nati, per acquisizione di cittadinanza;

i) targhe, coppe e altri premi di carattere sportivo solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale che si svolgono sul territorio comunale;

l) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, ecc.) in occasione di decesso o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente o di componenti degli organi comunali o di dipendenti dell'Ente o ex Amministratori;

m) cura di allestimenti (imbandieramenti, service, addobbi floreali, ecc.).

Art. 6 Spese di rappresentanza fuori sede

Ai soggetti di cui all'art. 4 è consentito offrire colazioni ed omaggi (prodotti tipici del territorio, oggetti dell'artigianato locale, ecc.) anche fuori sede, in occasione di missioni o viaggi, estero compreso, nei limiti della convenienza e quando strettamente consigliati dal Protocollo.

Art. 7 Casi di inammissibilità di Spese di Rappresentanza

Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli 2, 3, 5 e 6.

In particolare non rientrano tra le spese di rappresentanza:

1. Colazioni di lavoro e consumazioni varie, acquisti di generi presso bar, ristoranti, trattorie, effettuati da Amministratori e dipendenti dell'Ente in occasione dello svolgimento della normale attività di lavoro (riunioni, commissioni, ecc.);
2. Spese, in generale, che esibiscono una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'articolo 2);
3. Spese effettuate dai soggetti non autorizzati;
4. Nella partecipazione ad iniziative di rappresentanza non possono essere sostenute spese per un numero di partecipanti in rappresentanza del Comune eccedente il numero degli ospiti, salvo motivate eccezioni autorizzate dal Sindaco.

Art. 8 Gestione amministrativa e contabile

Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione ed assegnato nel PEG al Responsabile ivi individuato. L'importo previsto nel bilancio di previsione non può essere superiore a quello stabilito dalla normativa vigente.

Art. 9 Liquidazione e pagamento

Le spese di rappresentanza sono liquidate dal Dirigente, previa presentazione di ricevute, fatture o pezzi giustificativi fiscalmente regolari attestanti la natura di rappresentanza delle spese sostenute.

Sul retro della fattura o di altro documento giustificativo, il soggetto che ha sostenuto la spesa ne esplicita le ragioni specificando l'elenco delle persone beneficiarie della spesa di rappresentanza.

Art.10 Invio atti alla Corte dei Conti – Prospetto annuale e pubblicazione sul sito

Ai sensi dell'art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'art. 227 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.